

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gabicce Mare prevede in pianta organica l'Ufficio Legale - Avvocatura Civica, retto da Avvocato iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

- che in data 21.12.2000 il Comune di Gabicce Mare e il Comune di Sant'Angelo in Lizzola, così come previamente deliberato rispettivamente con Delibera C.C. n.78 del 28.11.2000 n.99 del 28.11.2000, stipulavano apposita convenzione per la costituzione di un Ufficio Legale comune tra l'Amministrazione comunale di Gabicce Mare (Pu) e l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pu) per la durata di anni 5 (cinque);

- che in data 04.07.2005 i Comuni suddetti sottoscrivevano con il Comune di Cattolica l'estensione della Convenzione suddetta;

Considerato che il Comune di Cattolica, essendo sprovvisto di un proprio Ufficio Legale, intende procedere ad un complessivo ripensamento delle modalità di gestione del proprio "contenzioso" intercorrente con soggetti terzi, avvalendosi della struttura organizzativa, dell'esperienza e della professionalità presente nel Comune di Gabicce Mare, che gestisce il proprio "contenzioso" con positivi e riconosciuti risultati sul piano dell'efficienza ed economicità del servizio tramite un proprio dipendente responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura Civica, Avvocato iscritto all'Elenco speciale ai sensi dell'art.3 R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

- che analogo intendimento ha espresso l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pu);

Atteso che l'avvalimento delle risorse professionali attualmente esistenti nel Comune di Gabicce Mare da parte del Comune di Cattolica è finalizzato ai seguenti obiettivi: 1) migliorare l'efficienza nella gestione dei rapporti controversi con soggetti terzi; 2) conseguire economie di spesa nella gestione delle liti; 3) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti caratterizzati da sostanziali affinità di problematiche afferenti alla gestione delle liti; 4) ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;

Ritenuto opportuno e conveniente, alla luce del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, addivenire ad un convenzionamento con le citate Amministrazioni Comunali per lo svolgimento in forma coordinata dell'Ufficio Legale-Avvocatura Civica, da assicurare tramite il Responsabile dell'Ufficio Legale- Avvocatura Civica del Comune di Gabicce Mare, in quanto Avvocato iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Visto l'art.30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

"Convenzioni 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

Visto l'art.15 della Legge 07.08.1990, n.241: "Accordi fra pubbliche amministrazioni 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si

osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5";

Visto l'art.12 D.Lgs.30.03.2001, n.165:"Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.";

Attesa, la necessità di approvare uno schema di convenzione che determini l'oggetto specifico, le finalità e la durata della stessa, le modalità di svolgimento del servizio convenzionato, i rapporti finanziari e le forme di consultazione tra gli enti stipulanti, nonché i loro reciproci impegni;

Visto l'art.42 de D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 00, astenuti n. 7 (Bondi, Antonioli, Ercoles, Cimino, Pagnini, Tonti, Carli) espressi in forma palese dai 19 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1) di costituire un Ufficio Legale - Avvocatura Civica- unico e comune tra l'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare (Pu), l'Amministrazione Comunale di Cattolica (Rn) e l'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pu);

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, per la disciplina dell'Ufficio Legale - Avvocatura Civica- unico e comune, ai sensi della normativa citata in premessa;

3) di riservare a separati atti degli organi competenti la stipula della convenzione ed il relativo impegno di spesa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 00, astenuti n. 7 (Bondi, Antonioli, Ercoles, Cimino, Pagnini, Tonti, Carli), espressi in forma palese dai 19 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
